SINTESI E DESCRIZIONE ARTICOLATO

Il disegno di legge si sviluppa in 4 capi e 14 articoli.

**Nel capo I vengono definite le disposizioni generali: i principi che ispirano la legge, le finalità, le definizioni relative, gli obbiettivi finali e intermedi.**

**L’articolo 1** al comma 1 riconosce il rischio esistenziale rappresentato dal cambiamento climatico e impegna la Repubblica al raggiungimento dell’obbiettivo della neutralità climatica. Al comma 2 richiama i principi costituzionali di riferimento della legge, gli articoli 9 e 41, e l’accordo di Parigi che fissa gli obbiettivi internazionali sul clima.

**L’articolo 2** nei due commi indica oggetto e finalità della legge che deve definire gli strumenti necessari per il conseguimento al 2050 della neutralità climatica e coordinare gli strumenti già esistenti volti alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico.

**L’articolo 3** definisce puntualmente alcune terminologie tecniche legate al tema del cambiamento climatico e ai trattati internazionali sul clima.

**L’articolo 4** al comma 1 fissa l’obbiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica al 2050 e al comma 2 impegna lo Stato, le regioni e gli enti locali ad adottare le misure necessarie per il suo raggiungimento.

**L’articolo 5** nei commi 1 e 2 definisce gli obbiettivi intermedi vincolanti da raggiungere, rispettivamente al 2030 e al 2040, al fine da perseguire l’obbiettivo finale della neutralità climatica al 2050. Il comma 3 stabilisce che gli obbiettivi di cui ai primi due commi dell’articolo possano essere rivisti al solo fine di anticiparne il raggiungimento.

**Nel capo II trovano spazio gli articoli che istituiscono e definiscono i compiti del Consiglio Scientifico del Clima.**

**L’articolo 6** al comma 1 istituisce il Consiglio Scientifico del Clima e ne fissa la sede presso le Camere. Il comma 2 stabilisce la piena autonomia e indipendenza del Consiglio, definisce le modalità di nomina e composizione e stabilisce il compenso dei membri e del presidente. Il comma 3 stabilisce la durata e l’ineleggibilità dei membri del consiglio per un secondo mandato nonché l’incompatibilità ad altri incarichi di lavoro. Il comma 4 prevede le modalità di revoca dall’incarico dei membri del consiglio per gravi violazioni dei doveri di ufficio. Il comma 5 definisce i compiti del Presidente e le modalità di funzionamento del Consiglio in relazione alle spese e alla dotazione di personale.

**L’articolo 7** stabilisce le risorse umane e strumentali a disposizione del Consiglio e la sua sede. Il comma 1 indica i principi generali a cui deve attenersi il consiglio per la selezione del personale. Il comma 2 definisce le modalità e gli ambiti in cui il Consiglio può selezionare il personale. Al comma 3 vengono definiti gli ambiti e i limiti relativi al collocamento fuori ruolo del personale in forza al Consiglio. Al comma 4 sono definiti i limiti di dotazione del personale. Al comma 5 è definita la figura del direttore generale del Consiglio. Al comma 6 si stabilisce che le sedi funzionali e gli strumenti necessari per l’espletamento dei lavori del Consiglio debbano essere messe a disposizione nell’ambito delle dotazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

**L’articolo 8** definisce le funzioni del Consiglio. Al comma 1 stabilisce che il Consiglio elabori stime, analisi, verifiche e valutazioni utili all’elaborazione e attuazione delle politiche in materie di clima e al coordinamento e controllo della loro coerenza. Nel comma è contenuta un’elencazione dettagliata dei compiti. Tra questi è utile evidenziarne alcuni di particolare rilievo tra cui: proporre al Governo il budget di carbonio complessivo e settoriale necessario per il raggiungimento degli obbiettivi di neutralità climatica; presentare una relazione annuale, allegata al DEF, sulla coerenza e allineamento delle misure esistenti agli obbiettivi della legge; identificare le azioni necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici; verificare la coerenza delle misure del Governo con gli obbiettivi della legge; esprimere pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di clima e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia; emanare le linee guida cui si deve attenere il Governo nella redazione di relazioni analitiche e descrittive in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, nonché nelle relative analisi d’impatto; infine il Consiglio può anche informare il Parlamento sui progressi conseguiti nella riduzione netta delle emissioni di gas ad effetto serra e nell’attuazione delle politiche di adattamento. Al comma 2 si stabilisce che il consiglio su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di clima debba predisporre analisi e rapporti o svolgere audizioni. Al comma 3 è data facoltà da parte di un terzo dei componenti di una Commissione parlamentare competente in materia di clima di richiedere al Governo di motivare gli atti che si discostino dalle indicazioni ricevute dal Consiglio. Il comma 4 stabilisce che il Consiglio svolga le proprie attività sulla base di un programma annuale coerente con l’ordinamento europeo e che queste vengano rese pubbliche sul proprio sito internet istituzionale. I commi 5 e 6 definiscono le modalità di relazione del Consiglio con tutte le altre amministrazioni pubbliche, di diritto pubblico o enti partecipati al fine di espletare le proprie funzioni ed equiparandolo agli enti facenti parte del sistema statistico nazionale.

**L’articolo 9** nei quattro commi che lo compongono stabilisce la dotazione finanziaria del Consiglio, attraverso una specifica autorizzazione di spesa per ciascuna Camera da destinare a questa funzione, la copertura della stessa attraverso il ricavato delle aste di carbonio e le modalità di gestione e rendicontazione del bilancio della Commissione.

**Il Capo III prevede le disposizioni procedurali necessarie per il conseguimento degli obbiettivi di neutralità climatica.**

**L’articolo 10** disciplina la definizione del budget di carbonio e degli obblighi emissivi settoriali. Al comma 1 il Consiglio viene incaricato di stabilire il budget di Carbonio complessivo, da aggiornare con cadenza triennale e da comunicare al Presidente del Consiglio. Al comma 2 si fa obbligo al Governo di decretare, su proposta del Consiglio, gli obblighi emissivi settoriali. Al comma 3 si incarica il consiglio di effettuare un monitoraggio annuale delle emissioni di gas a effetto serra in relazione al budget di cui ai primi due commi dell’articolo e al comma 4 si fa carico sempre al Consiglio di segnalare eventuali scostamenti tra emissioni e budget e di provvedere all’individuazione di meccanismi correttivi che il Governo dovrà in seguito adottare.

**L’articolo 11** definisce un ulteriore strumento necessario per il tempestivo raggiungimento degli obbiettivi finali e intermedi della neutralità climatica: il Piano di Azione sul Clima. Al comma 1 si incarica il Consiglio di redigere, attraverso una procedura che promuova la più ampia partecipazione, una proposta di Piano di Azione sul Clima da sottoporre al Governo. Il comma 2 stabilisce che il piano armonizzi e coordini tutte le politiche al fine di allinearle agli obbiettivi della neutralità climatica e il comma 3 che il Piano si avvalga dei diversi strumenti di programmazione coerentemente con PNIEC e PNIAC. Il comma 4 stabilisce la scadenza entro la quale il Piano deve essere approvato e il comma 5 che le azioni del Piano vengano integrate dal CITE nel Piano per la Transizione Ecologica. Il comma 6 stabilisce la procedura di adozione del Piano e il comma 7 che sia allegato un resoconto annuale dello stato di attuazione del Piano alla relazione al DEF, di cui all’articolo 8. Il comma 8 stabilisce che il piano sia aggiornato annualmente. Il comma 9 stabilisce che le regioni comunichino biennalmente al Consiglio gli obbiettivi dei piani energetici e di mobilità e trasporti regionali e al comma 10 è definito l’obbligo di verifica e controllo, da parte del Consiglio, della coerenza dei piani regionali di cui al comma 9 in relazione agli obbiettivi regionali.

**L’articolo 12** al comma 1 promuove il principio partecipativo al fine dell’elaborazione dei piani, dei programmi e delle strategie riferiti alle politiche climatiche e al comma 2 istituisce l’assemblea permanente dei cittadini quale organo di partecipazione dei cittadini. Al comma 3 delega il Governo a disciplinarne l’istituzione.

**Il capo IV introduce una delega per l’adozione di misure fiscali finalizzate alla promozione della transizione ecologica e definisce l’entrata in vigore della legge.**

**L’articolo 13** al comma 1 delega il governo ad adottare misure fiscali finalizzate a promuovere la transizione ecologica e al comma 2 fissa i criteri di principio e le misure compensative.

**L’articolo 14** definisce l’entrata in vigore della legge.